

Pubblicato il 05/04/2019

N.02085 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 01591/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2019, proposto da

Chiara Perrone, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli, con domicilio telematico in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti - Pescara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 76158/2018, datato 4 dicembre 2018, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale l'Università degli Studi “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti - Pescara Segreteria Studenti Medicina, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN.

ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrato da parte ricorrente;

- del D.R. Rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti - Pescara *"di modifica del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2.7.2018 relativo all'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019"*, con il quale è stato *"riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione"*, nella parte in cui prevede che le richieste possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso l'Ateneo di Chieti – Pescara per anni successivi al primo;

- ove esistente, della graduatoria relativa all'Avviso di cui al D.R. Rep. n. 4567/2018, non pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti - Pescara;

- del D.R. n. 3150 prot. n. 42512 del 2 luglio 2018 con il quale è stato indetto *"l'Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2018/2019"*;

- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti - Pescara, adottato con D.R. n. 863 del 16 dicembre 2013, s.m.i.;

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti - Pescara di cui al

D.M. 16 marzo 2007 s.m.i.;

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Classe Lm-41 – Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia;
- del Regolamento per il trasferimento dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e dal corso di laurea in igiene dentale, di altro ateneo allo stesso corso di laurea del nostro ateneo, adottato dall'Università degli Studi “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti - Pescara;
- del decreto ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019*”;
- ove occorra e per quanto di ragione della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università degli Studi “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti - Pescara;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti - Pescara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente agisce al fine di ottenere la propria immatricolazione ad anno successivo al primo, nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi "*Gabriele d'Annunzio*" di Chieti - Pescara, senza sostenere il relativo test di ingresso e previo riconoscimento degli esami da lei sostenuti nel corso di laurea in Scienze Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Perugia;

Ritenuto che - considerati i precedenti cautelari della Sezione su casi analoghi al presente e, da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 9 ottobre 2018, n. 9832 - debba ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi "*spendibili*" anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo (si afferma nella citata pronuncia che "*Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l'immatricolazione in anni successivi al primo – non c'è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione - come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera - senza reiterazione del test di primo accesso, all'unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l'Ateneo a cui venga presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi*");

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente possa essere accolta, ai soli fini della valutazione dei crediti formativi maturati dall'interessata nel diverso corso di laurea, previa sua ammissione (con riserva) a partecipare alla selezione di recente indetta dall'Ateneo, di cui al decreto rettoriale rep. n. 4567, datato 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018;

Considerato che la ricorrente ha prodotto la propria domanda di immatricolazione prima della scadenza del termine entro cui presentare la domanda di partecipazione alla selezione suddetta, il Collegio ordina - quindi - all'Ateneo resistente di disporre ogni misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare a tale procedura, anche riaprendo i termini di presentazione della domanda di partecipazione e la relativa graduatoria, ferma restando la competenza dell'Ateneo medesimo a stabilire eventuali criteri di priorità tra le diverse categorie di interessati;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria (ove esistente) di cui alla procedura in questione, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del *petitum giudiziale*, delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare in epigrafe e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ordinando all'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti – Pescara di procedere all'ammissione con riserva della ricorrente alla selezione di cui all'avviso del 7 dicembre 2018, prot. n. 77038/2018, ai fini del riesame della posizione della medesima nei sensi di cui in motivazione.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

Rimette al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO